# TRIBUNALE C.P. DI VERONA

# Sezione Fallimentare

# Ricorso per la Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss L. 3/2012

Il sottoscritto	Teboni	Lamberto,	nato a	(	) il	(	"),
residente in	(	), Via		n.	, coniugat	o in regime di	separazione dei beni
con la Sig.ra		Ç			),		
			preme	esso c	he		
- il ricorrente no	on è sog	getto a proce	edure concors	uali di	verse dai	procedimenti d	i composizione della
crisi da sovraine	debitam	ento e di liq	uidazione del	patrin	nonio prev	risti dalla L. n.	3/2012;
- il ricorrente no	on ha fa	tto ricorso, 1	nei precedenti	cinqu	e anni, ai	procedimenti o	ii cui al Capo I della
L. n. 3/2012;							
- con istanza pe	er la nor	nina di Gest	tore della Cris	i (doc	. 1, 1a) d	epositata in dat	ta 29/11/2020 presso
l'OCC - ODC	EC di	Verona (n.	24/2020), il	ricori	ente lame	entava di trova	arsi in uno stato di
sovraindebitam	ento, a	fronte di una	a dichiarata m	anifes	tata situaz	zione di perdur	rante squilibrio tra le
obbligazioni as	sunte e	il patrimoni	o prontament	e liqu	idabile pe	r farvi fronte,	caratterizzata da una
rilevante diffico	oltà ad a	idempiere le	proprie obbli	gazio	ni, compre	ovato dalle nun	nerose inadempienze
relative all'attiv	vità eser	citata;					
- chiedeva, pert	anto, al	l'OCC la no	mina di un pr	ofessi	onista <b>pe</b> r	lo svolgimento	delle funzioni e dei
compiti che la	legge a	ttribuisce ag	li organismi d	li con	nposizione	della crisi da	sovraindebitamento,
onde poter acce	dere all	a Procedura	di liquidazion	e del	patrimoni	o ex art. 14-ter	e ss. L. 3/2012;
- con provvedin	nento d	el 06/03/202	0 il Referente	dell'(	OCC Dott.		nominava il Rag.
Gianneugenio E	3ortolaz	zi, quale Ge	store della Cris	si da S	ovrandeb	itamento per il	debitore istante (doc.
2);							
- in data 11/12/2	2020 il	Gestore nom	iinato accettav	a l'in	carico con	feritogli (cfr. d	oc. 2);
- in occasione s	ia dell'i	ncontro con	oscitivo del 2	1/01/2	021 sia de	egli incontri ch	e si sono susseguiti a
far data dal 22	2/05/202	21 oltre che	per mezzo d	li suc	cessive co	omunicazioni 1	nail il ricorrente ha
consegnato tutta	a la doc	umentazione	utile al profes	ssioni	sta nomina	ato. In sede di p	rimo incontro è stato
richiesto al Pro	ofession	ista di redig	ere la Relazio	one pa	articolareg	giata ex art. 1	4-ter co.3 L.3/2012,

- nel periodo intercorrente tra il deposito dell'istanza di nomina dell'OCC del 29/11/2020 e la data di deposito della presente domanda il ricorrente non ha messo in atto alcuna condotta che potesse

necessaria per il deposito del presente ricorso, con gli avvertimenti di cui all'art. 14 ter co.4 e 5

L.3/2012;

aggravare lo stato di crisi.

Tanto premesso, il ricorrente espone quanto segue:

Cause dell'indebitamento
La situazione debitoria dell'odierno istante ha iniziato ad aggravarsi a partire dal 2004, a seguito della
crisi economica occorsa alla sua attività di elettricista.
In data 16/01/1985 (iscrizione del 21/01/1985 presso la CCIAA di Verona) lo scrivente avviava
un'impresa individuale " ' (
), con sede in . ( ), Via n. ed avente ad
oggetto «l'attività di elettricista, costruzioni di quadri automatici e di installatore di impianti telefonici
e reti telematiche» (doc. 3).
A fronte del buon andamento dell'attività - arrivata ad avere intorno agli anni novanta una forza
lavoro di n. 6 (sei) dipendenti - il ricorrente accettava di realizzare in sub appalto impianti elettrici su
opere pubbliche per le società tali di ( ) e
di ( ).
Agli inizi del 1999 la ditta accendeva un c/c presso
(n. 867/54 del 12/01/1999) con previsione di garanzia fideiussoria in capo al ricorrente
ed al fratello, Sig. , per complessive Lire 130.000.000 (doc. 4)
Nelle more, in considerazione della mole di lavoro che ne era derivata e della necessità di particolar
capacità tecniche, l'istante richiedeva ed otteneva l'iscrizione all'Albo Nazionale de
Costruttori/Installatori elettrici: con tale competenza l'istante iniziava a partecipare autonomamente
a gare pubbliche, talvolta con buoni risultati; il buon andamento degli affari conduceva lo scrivente
ad aumentare il personale dipendente e gli strumenti da lavoro, con un proporzionale aumento de
costi.
Nel periodo antecedente l'anno 2000, la società di ( ) manifestava
problemi di solvibilità, che determinavano la perdita di denaro in capo al ricorrente, il quale vantava
crediti per qualche decina di milioni di Lire derivanti da prestazioni svolte a favore della stessa. Stanto
il buon esito degli affari, detta perdita non incideva particolarmente sul bilancio finale di esercizio.
Con atto di compravendita del 31/10/2000 - Notaio Dott. di ( ) (n. 74709
Rep., n. 8875 Racc.) i coniugi Teboni - , in regime di separazione dei beni e per la quota d
½ ciascuno, acquistavano l'immobile sito in ( ), Via n. , identificato al Catasto
Fabbricati del predetto Comune come segue:

Fg. 12

m.n. 176, sub 14, p. T/1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7,5;

m.n. 176, sub 15, p. T, Cat. C/6, C	l. 3, mq 21 ( <b>doc. 5</b> ).			
In pari data i coniugi stipulavano u	in contratto di finanziamento	fondiario con gar	anzia ipotec	aria (n.
74710 Rep., n. 8876 Racc.) con	_ Notaio l	Oott.	di	( ),
mediante il quale veniva concessa	a parte mutuataria la somma	di Lire 264.000.0	000, con pre	visione
di rimborso mediante n. 360 rat	e mensili di Lire posticipate	e, a partire dal 3	30/11/2000	sino al
31/10/2030 (doc. 6). Il pagamento	del mutuo fondiario (ad og	gi a favore di		)
proseguiva - e prosegue tuttora - re	egolarmente.			
Nelle more l'istante incrementava	i rapporti con l'impresa	di	(	): nel
corso del 2004 quest'ultima propor	neva allo scrivente di realizza	re gli impianti ele	ttrici del Pal	lazzetto
dello Sport di Vigasio (VR), a segu	uito di aggiudicazione di gara	pubblica.		
Il lavoro commissionato riguardava	a opere di impiantistica per ci	rca € 100.000,00;	iniziati i lav	ori con
ottime prospettive, verso la fine de	el 2005 l'impresa co	ominciava a mani	festare prob	lemi di
solvibilità, dapprima ritardando sp	oradicamente qualche pagan	nento a favore del	l ricorrente	per poi
arrivare, nel corso del 2006, a non o	onorare le fatture che nel conte	mpo venivano tra	smesse all'i	mpresa
medesima.				
A seguito della vicenda che ha vist	o una drastica riduzione degli	incassi, con miss	iva del 20/0	9/2006
	comunicava al	ricorrente la revo	ca con dec	orrenza
immediata delle linee di credito	concesse alla ditta individu	ale		
(c/c n. de	1 22/12/2005) con contestual	e richiesta di pro	vvedere alla	a totale
copertura del debito, a quel tempo	pari ad € 57.717,72 in linea ca	apitale; garante de	lla posizion	e era la
moglie, Sig.ra	, fino alla concorrenza dell'ir	nporto di € 30.000	0,00, oltre ii	nteressi
ed accessori (doc. 7).				
Nelle more, con decreto ingiunt	ivo n. 2113/2007 Ing. del 0	06/06/2007 il Tri	ibunale di	Verona
ingiungeva al ricorrente ed al frate	llo Sig. , ne	lla loro qualità di	garanti cool	bbligati
della ditta individuale	. 6 A	di pagare immedi	iatamente, e	d in via
solidale tra loro, a favore di	. la somma di €	31.801,21 per sal	do debitore	del c/c
n. , oltre interessi e spese de	el procedimento e successive	occorrende (doc.	8).	
In data 29/06/2007	si dichiarava disponibi	le a concedere all	la ditta	una
dilazione nel rimborso del debito v	rantato, a fronte del rilascio di	garanzia ipoteca	ria sulla quo	ota di ½
dell'immobile di proprietà dell'is	tante: in data 04/07/2007 ver	niva iscritta a fav	ore dell'Isti	ituto di
Credito ipoteca volontaria (n. 325	49 Reg., n. 7844 Rep.) presso	o l'.		
sull'immobile sito in (	), individuato al Catasto Fabl	bricati del medesi	imo Comun	e come
segue:				

```
per la quota di ½ del diritto di piena proprietà:
Fg. 12
m.n. 176, sub 14, p. T/1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7,5;
m.n. 176, sub 15, p. T, Cat. C/6, Cl. 3, mq 21,
m.n. 176, sub 30 (corte) (doc. 9).
Nonostante la difficoltà derivanti dalla situazione venutasi a creare, lo scrivente con missiva del
22/11/2007 manifestava a
                                                                           la volontà comunque di
provvedere al saldo graduale del debito pendente, mediante versamento mensile in conto capitale di
€ 715,00 e copertura di interessi all'atto della capitalizzazione trimestrale, a decorrere dal 30/11/2017
e con estinzione totale prevista per il 31/08/2014 (doc. 10); contestualmente la moglie, Sig.ra
           , acconsentiva all'estensione della garanzia fino alla concorrenza dell'importo di €
60.000,00, oltre interessi ed accessori (doc. 11). In pari data, con atto unilaterale ricognitivo di debito
e dazione di ipoteca volontaria - Notaio
                                                           di
                                                                           ) (Rep. n. 19.330, Racc.
                                   , allo scopo di garantire il buon fine della dilazione concessa a
10.626), la coniuge Sig.ra
                                          , costituiva ipoteca convenzionale di primo grado a favore
della Banca sugli immobili di proprietà situati a
                                                           ), identificati al Catasto del predetto
Comune come segue:
Catasto Fabbricati - Fg. 65
m.n. 757, sub 1, Via Monte Grappa, p. T-1, Cat. A/4, Cl. 1, vani 9, RC € 339,31
m.n. 757, sub 2, Via Monte Grappa, p. T-1, Cat. D/10, RC € 282,00;
Catasto Terreni - Fg. 65
m.n. 757 ex 113 Ha. 0.06.65 Ente Urbano
m.n. 17 Ha. 1.09.26 RD € 47,96 (doc. 12).
I pagamenti in favore di
                                                                     procedevano regolarmente nel
prosieguo.
Nel frattempo il ricorrente, al fine di ottenere guadagni che gli consentissero di far fronte agli impegni
assunti, accettava di eseguire in subappalto gli impianti elettrici e tecnologici dell'ospedale di
                ), con previsione di lavori di durata triennale: nonostante le lodevoli intenzioni, le
entrate economiche non riuscivano a coprire il monte debitorio fino a quel momento maturato.
Invero, la volontà di continuare a rispettare i versamenti rateali dei piani di rientro nonché a saldare
quanto ancora dovuto a fornitori e dipendenti, conducevano l'istante a ritardare, suo malgrado, i
pagamenti di alcune imposte dovute.
Con comunicazione del 06/10/2009
                                                        , con la quale lo scrivente aveva stipulato
```

una polizza fideiussoria a favore di

in data 02/10/2007 (n.

),

invitava lo scrivente a provvedere direttamente al pagamento della somma di € 54.856,34 a favore del Beneficiario in virtù del mancato rispetto dei ratei relativi ai Provvedimenti di Dilazione n. 2007r78486 – 2007r78446 e 2007r78455/2009 (doc. 13); a seguito del versamento diretto delle somme dovute da parte dell'Assicurazione quale coobbligato di polizza e successiva rivalsa, con missiva del 01/02/2010 l'istante manifestava comunque la volontà di rimborsare quanto dovuto, mediante il versamento mensile di € 250,00 a favore dell'ente assicurativo: i pagamenti, dapprima regolari venivano successivamente interrotti per mancanza di liquidità (doc. 14).

La gravosa situazione economico-finanziaria in cui si era venuto a trovare l'istante, costringeva il medesimo a cessare nelle more l'attività imprenditoriale intrapresa, onde altresì evitare un accrescimento esponenziale delle posizioni debitorie pendenti: alla cessazione attività del 30/11/2009 seguiva la cancellazione della ditta individuale dalla CCIAA di Verona in data 04/01/2010 (cfr. doc. 3).

Al fine di trovare un'occupazione stabile che gli consentisse di proseguire nei pagamenti dei ratei e di contribuire al mantenimento del proprio nucleo familiare, il ricorrente veniva assunto a tempo determinato dal 01/02/2010 presso la società (VR),

Via n., con la mansione di elettricista manutentore d'impianti: a far data dal 12/01/2015 il rapporto lavorativo in essere veniva trasformato in tempo indeterminato - tempo parziale per complessive ore settimanali 20 (doc. 15).

Con atto del 10/07/2012 promuoveva pignoramento presso terzi nei confronti di , quale datore di lavoro del ricorrente, in virtù di cartelle/avvisi per tributi non pagati per € 713.254,01 - comprensivi di interessi, sanzioni e spese esecutive - e relativi all'attività imprenditoriale svolta fino al 2009 (doc. 16).

Non riuscendo a far fronte ai debiti tributari pregressi, con successivo atto del 30/05/2013

promuoveva pignoramento presso terzi nei confronti

di in virtù di cartelle/avvisi per tributi non pagati per € 809.839,61 - comprensivi di interessi, sanzioni e spese esecutive - e relativi all'attività imprenditoriale esercitata (doc. 17). A fronte dell'inesistenza di alcun rapporto finanziario in capo all'istante, il pignoramento dava esito negativo.

Seguiva ulteriore atto di pignoramento presso terzi promosso da del 26/06/2014 nei confronti di per € 36.744,07 - comprensivi di interessi, sanzioni e spese esecutive - e inerenti all'attività imprenditoriale (doc. 18). Si trattava di libretto cointestato con il padre ed i fratelli, ad oggi estinto.

) in data 28/11/2017 inviava missiva al ricorrente rappresentando

la disponibilità di definire a saldo e stralcio l'esposizione debitoria pendente mediante il versamento dell'importo complessivo di € 16.500,00, alle condizioni e modalità ivi indicate (doc. 19).

La volontà di saldare comunque i propri debiti conducevano l'istante ad accettare la proposta così come formulata (doc. 20); seguiva il pagamento delle rate pattuite fino al 09/10/2019, oltre il quale il ricorrente interrompeva il versamento in quanto faticava, suo malgrado, a rispettare i ratei convenuti dovendo nel contempo contribuire al sostentamento del proprio nucleo familiare, costituito dalla moglie Sig.ra e dalla figlia, , studentessa.

In data 30/04/2019 il ricorrente inviava ad dichiarazione di definizione agevolata "saldo e stralcio" per € 3.023,67: sono state onorate tutte le rate ad oggi scadute, compresa la rata con scadenza 31/07/2021 (doc. 21).

A seguito di morosità nel pagamento del rateo pattuito, con atto di precetto del dì 11/09/2020, notificato in data 22/09/2020, e per essa (già

) intimava al ricorrente di provvedere al pagamento dell'importo di € 88.613,68 oltre alle spese di notifica, tassa di registro ed interessi, maturati e maturandi (doc. 22).

Seguiva l'atto di pignoramento del 30/11/2020, a mezzo del quale veniva sottoposto a pignoramento l'immobile di proprietà del ricorrente (per la quota di ½ del diritto di piena proprietà) (procedura n. 8/2021 R.Es.Imm.), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di ( ) come segue:

Fg. 12

m.n. 176, sub 14, p. T/1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7,5;

m.n. 176, sub 15, p. T, Cat. C/6, Cl. 3, mq 21,

m.n. 176, sub 30 (corte) (doc. 23),

con udienza di vendita ex art. 569 cpc fissata, in origine, per il 06/10/2021 ore 10.00 (doc. 24).

Con ordinanza del 17/06/2021 il G.E. Dott. sospendeva il processo esecutivo sino al 30/06/2021, per sussistenza della causa di sospensione prevista dall'art. 54-ter L. 27/2020 contestualmente assegnando alle parti termine perentorio di mesi sei per la riassunzione del processo esecutivo, decorrenti dalla cessazione della causa sospensiva (doc. 25).

A seguito di istanza di riassunzione depositata dal creditore procedente/intervenuto, con ordinanza del 06/10/2021 il G.E. Dott. fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza straordinaria del 15/12/2021 ore 10.00 (doc. 26).

Con provvedimento del 15/12/2021 veniva fissata l'udienza ex art. 569 cpc per il prossimo 11/05/2022 ore 10.00 (doc. 26a).

## Posizioni debitorie pendenti

e per essa (già ) Trattasi di posizione debitoria per scoperto di conto corrente in qualità di garante coobbligato della ditta individuale : con decreto ingiuntivo ritualmente notificato n. 2113/2007 del 06/06/2007 il Tribunale di Verona ingiungeva al ricorrente di pagare immediatamente, in favore della Banca, la somma di € 31.801,21, oltre agli interessi calcolati al tasso del 13,575% sino al saldo, oltre alle spese del procedimento liquidate in complessi € 960,00 oltre cpa e successive occorrende (cfr. doc. 6). Seguivano l'atto di precetto notificato allo scrivente in data 02/10/2020 per € 88.613,68 e l'atto di pignoramento del 30/11/2020, a mezzo del quale veniva sottoposto ad esecuzione l'immobile di proprietà del ricorrente - per la quota di ½ del diritto di piena proprietà - (procedura n. 8/2021 R.G.Es.Imm.), identificati al Catasto Fabbricati del Comune di .) come segue: Fg. 12 m.n. 176, sub 14, p. T/1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7,5; m.n. 176, sub 15, p. T, Cat. C/6, Cl. 3, mg 21, m.n. 176, sub 30 (corte). ii) \_\_\_\_\_ (già , già

Trattasi di debito derivante da revoca con decorrenza immediata delle linee di credito concesse alla ditta individuale (c/c n. del 22/12/2005) con contestuale richiesta di provvedere alla totale copertura del debito, a quel tempo pari ad € 57.717,72

in linea capitale; garante della posizione era la moglie, Sig.ra

Seguiva un accordo transattivo con l'Istituto di Credito, il quale consentiva al ricorrente un rientro rateale dell'esposizione debitoria in essere: dapprima rispettata, veniva successivamente interrotta per mancanza di liquidità in capo al ricorrente.

Con missiva del 20/05/2019

comunicava al ricorrente di essere divenuta cessionaria

del credito vantato da

"il cui ammontare alla data del 30/11/2018

risulta pari ad € 18.394,79 oltre interessi maturandi e spese" (doc. 27).

Da Centrale Rischi del 23/10/2020, prodotta a corredo dell'istanza presso OCC dell'ODCEC di Verona (doc. 28), il debito residuo in capo all'istante ammonta ad € 16.645,00.

iii)	(già	)							
Trattasi di debito derivante	dalla polizza fideiussoria	stipulata in data 0	)2/10/2007 (n.	) a					
favore di	: con comuni	cazione del 06/10/	′2009						
invitava lo scrivente a provvedere direttamente al pagamento della somma di € 54.856,34 a favore									
del Beneficiario, in virtù del mancato rispetto dei ratei relativi ai Provvedimenti di Dilazione n.									
2007r78486 – 2007r78446	e 2007r78455/2009, avv	ertendolo che avre	bbe agito in ri	valsa in caso di					
intervento diretto da parte d	ell'Assicurazione stessa.								
A seguito di escussione delle	a polizza, il ricorrente pr	oponeva all'ente as	ssicurativo un j	piano di rientro,					
inizialmente rispettato e suc	cessivamente interrotto	per mancanza di li	quidità.						
iii) (già	.)								
Trattasi di posizione debit	oria derivante dal cont	ratto di finanzian	nento fondiari	o con garanzia					
ipotecaria (n. 74710 Rep., n	. 8876 Racc.) stipulato co	on	– Notaio I	Oott.					
di ( ) per l'acq	uisto dell'immobile sito	in (), V	√ia n.	, identificato					
al Catasto Fabbricati del pre	edetto Comune come seg	ne:							
Fg. 12									
m.n. 176, sub 14, p. T/1, Ca	t. A/2, Cl. 3, vani 7,5;								
m.n. 176, sub 15, p. T, Cat.	C/6, Cl. 3, mq 21,								
da parte i coniugi Teboni -	, in regime di sep	oarazione dei beni	e per la quota	di ½ ciascuno, a					
mezzo atto di compravendit	a del 31/10/2000 - Notai	io Dott.	di	( ) (n. 74709					
Rep., n. 8875 Racc.).									
Il pagamento del mutuo fon	diario prosegue ad oggi	regolarmente.							
Il debito residuo in capo al i	ricorrente alla data del 30	0/11/2021 è pari ad	1 <u>€ 85.457,20</u> .						
iv) _	-s s								
In data 10/07/2012		notificava allo	scrivente atto o	di pignoramento					
dei crediti presso terzi per	r € 713.254,01 per il r	nancato pagament	to delle cartel	lle ivi indicate.					
Seguivano le notifiche di a	atti di pignoramento pre	esso terzi rispettiv	amente del 30	)/05/2013 per €					
809.839,61e del 26/06/2014	per € 36.744,07 da parte	di Equitalia Nord	Spa, per il man	cato pagamento					
delle cartelle ivi indicate.									
In data 30/04/2019 il ricorre	ente inviava ad		dichiarazion	e di definizione					
agevolata "saldo e stralcio"	per € 3.023,67: sono stat	te onorate tutte le r	ate ad oggi sca	adute, compresa					
la rata con scadenza 31/07/2	2021.								
Da estratto a ruolo del 15/10/2020 il debito residuo in capo al ricorrente è pari ad $\underline{\varepsilon}$ 930.198,78									

(Sospeso + Da pagare) (doc. 29).

## Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura ex artt. 7 c. 2, lett. a) e b) e 14-ter c.1 L. 3/2012

L'istante non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione e, in particolare, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Anche ai fini della richiesta di esdebitazione, che si rinnoverà al termine della liquidazione, il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti dal deposito della presente istanza, così come emerge dai protesti e visura catastale (docc. 30,31).

#### Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura

Il ricorrente si trova suo malgrado in uno stato di sovraindebitamento, tale da determinare una situazione di rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, con un evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

In seguito alle vicende che lo hanno colpito nel corso della sua attività imprenditoriale, l'istante non è più riuscito suo malgrado a far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte, quando ancora aveva la capacità economica per provvedervi; a causa delle ingenti perdite economiche che ne sono derivate, lo stesso è stato costretto a cessare l'impresa individuale onde evitare di aggravare le posizioni debitorie pendenti.

Nonostante quanto accaduto, l'odierno istante ha dovuto liquidare quanto ancora di spettanza ai suoi dipendenti, avendo creato negli anni una struttura con forza lavoro, mantenendo altresì negli anni la volontà di saldare quanto ancora di spettanza ai creditori, seppur pagando ratei ogniqualvolta ne ha avuto la possibilità.

A ciò si aggiunga anche la necessità di contribuire al sostentamento del proprio nucleo familiare, che doveva contare anche sulle proprie entrate, oltre a quelle della moglie; si consideri che la figlia, in quanto studentessa, non è riuscita a partecipare attivamente alle spese di famiglia, se non per qualche saltuario lavoretto come baby sitter nel periodo estivo.

#### Situazione familiare, patrimoniale e reddituale:

Il nucleo familiare è composto da n. 3 membri:

come si evince dal certificato di stato di famiglia e residenza che si produce (doc. 32).

Il nucleo familiare conta sulle entrate rappresentate: i) dal reddito da lavoro dipendente dello

SCI	rivente, as	sunto a far data	dal 01/02/2010 presso	(	), con sede in
(	.), Via	n.	, con contratto a tempo	indeterminato	- tempo parziale a partire dal
12	/01/2015	e con mansione	e di elettricista manutento	re di impianti;	ii) dal reddito da lavoro della
mo	oglie, Sig.:	ra Minozzi, amı	ninistratore della società	(	), con sede in
(	), Via	n.	, a far data dal 01/03/200	7, con prevision	ne di compenso lordo pari ad €
54	4.00 mens	sili.			

# Reddito medio disponibile

Per la quantificazione del reddito medio disponibile, l'istante ha considerato l'ammontare delle spese medie mensili necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia anche se, nella determinazione di quanto sia il *quantum* necessario per vivere, si rimette all'apprezzamento del Giudice, il quale dovrà tener conto di eventuali futuri costi ad oggi non prevedibili, quali spese mediche o altro.

#### Spesa media mensile

Relativamente alle spese medie mensili necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, si evidenzia un fabbisogno complessivo pari ad € 1.419,00, così come di seguito riportato:

Spese	Impor	to Medio Mensile
Rata mutuo	€	580,00
Utenze - Gas	€	85,00
Utenza Energia (compreso canone RAI)	€	84,00
Utenze - Telefono/Internet	€	50,00
Utenze - Rifiuti	€	20,00
Alimenti e bevande famiglia	€	240,00
Spese mediche/oculistiche	€	40,00
Vestiario	€	70,00
Manutenzione casa	€	50,00
Spese automobile	€	200,00
TOTALE	€	1.419,00

Si precisa che il ricorrente utilizza l'auto di proprietà della moglie, con spese di straordinaria e ordinaria amministrazione ripartite tra i coniugi.

Si rileva che la spesa media mensile del nucleo familiare si colloca nel *range* della spesa mediana mensile e spesa media mensile previste dalla Tabella ISTAT (Anno 2018) per la tipologia familiare corrispondente (doc. 33).

Nel prosieguo si prenderà in considerazione anche il reddito medio mensile della moglie, Sig.ra quale percettrice di reddito che contribuisce alle spese fisse del nucleo familiare.

### Situazione patrimoniale attiva

Lo scrivente evidenzia le seguenti attività:

# 1) Reddito da lavoro dipendente

Il ricorrente percepisce un emolumento mensile da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso Energò Srl con mansione di elettricista manutentore di impianti e con stipendio medio mensile pari a circa € 920,21: a tal fine si consideri che la media è stata calcolata tenendo conto del reddito medio dell'anno 2020 (suddiviso per n. 12 mensilità) e del reddito medio dell'anno 2021 fino al mese di novembre 2021 (docc. 34,34a), come da tabella che segue:

		A	nno 20	20					Anno 2021				
	ne	etto	cess	one 1/5	totale			netto		ces	sione 1/5	tot	ale
gennalo	€	709,00	€	78,76	€	787,76	gennalo	€	716,00	€	79,47	€	795,47
febbraio	€	652,00	€	72,35	€	724,35	febbraio	€	679,00	€	75,44	€	754,44
marzo	€	677,00	€	75,16	€	752,16	marzo	€	1.044,00	€	85,19	€	1.129,19
aprile	€	815,00	€	90,53	€	905,53	aprile	€	794,00	€	84,76	€	878,76
maggio	€	693,00	€	76,92	€	769,92	maggio	€	731,00	€	77,73	€	808,73
glugno	€	709,00	€	78,74	€	787,74	giugno	€	766,00	€	81,64	€	847,64
luglio	€	705,00	€	78,30	€	783,30	luglio	€	688,00	€	76,36	€	764,36
agosto	€	1.163,00	€	85,03	€	1.248,03	agosto	€	763,00	€	84,75	€	847,75
settembre	€	1.479.00	€	83,36	€	1.562,36	settembre	€	743,00	€	82,54	€	825,54
ottobre	€	1.106,00	€	81,88	€	1.187,88	ottobre	€	714,00	€	79,25	€	793,25
novembre	€	740,00	€	82,19	€	822,19	novembre	€	812,00	6	90,16	€	902,16
dicembre	€	1.401,00	€	155,66	€	1.556,66						€	
totale	€	10.849,00	€	1.038,88	€	11.887,88	totale	é	8.450,00	€	897,29	€	9.347,29
mese	€	904,08	€	86,57	€	990,66	mese	€	768,18	€	81,57	€	849,75

Di seguito si prende in considerazione il reddito medio mensile della moglie, Sig.ra , con ruolo di amministratore presso e con stipendio medio mensile pari ad € 500,00: a tal fine si è tenuto del reddito medio dell'anno 2020 e del reddito medio dell'anno 2021 fino al mese di novembre 2021 (doc. 35), come da tabella che segue:

A	nno 20	)20	Α	Anno 2021			
	net	to		ne	etto		
gennaio febbraio marzo aprile	€ €	500,00 500,00 500,00 500,00	gennalo febbraio marzo aprile	€	500,00 500,00 500,00 500,00		
maggio giugno luglio agosto settembre ottobre	€€€€€	501,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	maggio giugno luglio agosto settembre ottobre	€	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00		
novembre dicembre	€	500,00 500,00	novembre	€	500,00		

totale	€	6.001,00	totale	€ 5	5.500,00
mese	€	500,08	mese	€	500,00

In considerazione del fabbisogno mensile del nucleo familiare, pari a complessivi  $\in$  1.419,00 (quale somma superiore all'emolumento medio mensile di  $\in$  920,21 percepito dal ricorrente), si precisa che la moglie partecipa alle spese fisse della famiglia mettendo a disposizione l'intero emolumento mensile ( $\in$  920,21/mese +  $\in$  500,00/mese = 1.421,20/mese).

La figlia, Sig.na , ha da pochi mesi concluso il percorso universitario quinquennale ed è in procinto di iniziare il proprio percorso lavorativo.

## 2) Proprietà immobiliari

Ad oggi, il ricorrente risulta essere proprietario, per la quota di ½ di piena proprietà, dell'immobile individuato al Catasto del Comune di ( ) come segue:

Fg. 12

m.n. 176, sub 14, p. T/1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 7,5;

m.n. 176, sub 15, p. T, Cat. C/6, Cl. 3, mq 21,

m.n. 176, sub 30 (corte).

L'immobile è stato oggetto di perizia da parte dell'Arch.

di

) (doc. 36) ed

è stato valutato in € 55.243,99 (per la quota di ½ di piena proprietà).

Si precisa che sull'unità in questione (quota di ½ di piena proprietà) pende procedura esecutiva immobiliare n. 8/2021 R. Es.Imm., promossa da e per essa

Per tale cespite la figlia Sig.na , per la quota di spettanza in capo al ricorrente pari a ½ di piena proprietà, in data 13/12/2021 ha sottoscritto impegno di acquisto (doc. 37) per € 55.243,99, con previsione di stipula dell'atto notarile di compravendita entro e non oltre il termine della procedura di sovraindebitamento.

#### 3) Automobile

Lo scrivente non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato, posto che utilizza l'autovettura di proprietà della moglie Sig.ra , con spese di ordinaria e straordinaria manutenzione ripartite tra i coniugi.

#### Situazione patrimoniale passiva

Dalla documentazione prodotta si evince che i debiti complessivi del ricorrente ammontano ad €

1.175.711,00, che verranno aggiornati con spese/interessi maturandi nelle more dell'apertura della procedura di Liquidazione.

La massa debitoria del ricorrente è costituita come di seguito:

- : € 88.613,68 portato da atto di precetto del 02/10/2020;
- : € 16.645,00 come da Centrale Rischi del 23/10/2020;
- : € 54.856,34 come da comunicazione del 06/10/2009;
- (già banca .): il debito residuo è pari ad € 85.457,20 come da piano di ammortamento alla data del 30/11/2021;
- : € 930.198,78 come da Estratto a Ruolo del 15/10/2020.

Il ricorrente dichiara di non avere ulteriori debiti rispetto a quelli indicati nel presente ricorso tali da aumentare il passivo della procedura e da ricomprendere nella Liquidazione.

\*

Tutto ciò premesso, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni oltre ad una quota di eventuali futuri crediti, derivanti dal lavoro dipendente svolto, che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il sostentamento proprio e della propria famiglia, oltre a tutti i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la loro conservazione ex art. 14-undecies L.3/2012.

Il programma di liquidazione, in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato, potrà prevedere la cessione del bene immobile facenti capo al ricorrente (per la quota di ½ di piena proprietà) nelle forme tipiche delle procedure concorsuali, che potrebbero portare non solo ad una rivalutazione delle stime degli immobili ma anche ad una non eccessiva svalutazione del compendio stesso.

\*\*\*

Tanto premesso lo scrivente

#### CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma Voglia

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012;
- Indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della propria famiglia ex art. 14-ter co.6 lett. b) L. 3/2012, anche mediante richiesta di integrazione documentale, ove necessaria;
- Ove non sia stato nominato ex art. 13 co.1 L. 3/2012, nominare un liquidatore da individuarsi in

un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14-sexies e ss. L. 3/2012;

- Disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità e, contestualmente, disporre ex L. 3/2012:
  - i) la sospensione del pignoramento presso terzi azionato da
     (già ) nei confronti della società per €

     713.254,01 (codice identificativo della procedura esecutiva n. 122-2012-1200 del 10/07/2012);
  - la sospensione della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 8/2021 R.G. Es.
     Imm. Tribunale di Verona Dott. , azionata da
     (e per essa ) nei confronti del Sig. Teboni Lamberto,

     al fine di garantire la natura concorsuale del procedimento e l'applicazione della parità di trattamento ai creditori;
- Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- Ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sul bene immobile (per la quota di ½ di piena proprietà) nel patrimonio del debitore nonché su quei beni sopravvenuti ex art. 14undecies L. 3/2012;
- Ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e o integrare la documentazione ivi prodotta a richiesta del Giudicante, ove necessario.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Seguono gli allegati come descritti.

Con Osservanza.

\*

Dichiarazione di valore: il presente procedimento è soggetto a contributo unificato pari a € 98,00.

### Si allegano:

1) Istanza nomina Gestore; 1a) Procura alle liti; 2) Nomina Gestore e accettazione; 3) Visura CCIAA; 4) Fideiussione 5) Contratto compravendita 31/10/2000; 6) Contratto mutuo fondiario 7) Missiva 20/09/2006 n. 2133/2007 RG; 8) Decreto ingiuntivo 9) Iscrizione ipotecaria 04/07/2007; 10) Missiva Teboni 22/11/2007; 11) Estensione garanzia 12) Atto di riconoscimento debito e iscrizione ipotecaria; 13) Missiva UGF Assicurazioni Spa; 14) Missiva Teboni 01/02/2010; 15) Contratto di assunzione 16) Pignoramento c/o terzi 10/07/2012; 17) Pignoramento c/o terzi 30/05/2013: 18) Pignoramento c/o terzi 26/04/2014; 28/11/2017; 19) Missiva 20) Missiva Teboni accettazione; 21) Dichiarazione di definizione saldo e stralcio 30/04/2019; 22) Atto di precetto 23) Atto di pignoramento immobiliare fissazione udienza 569 cpc; 24) Provvedimento Dott. 17/06/2021; 25) Provvedimento Dott. 26) Provvedimento Dott 06/10/2021 26a) Provvedimento Dott. 15/12/2021; 27) Missiva del 20/05/2019; 28) Centrale Rischi; 29) Estratto a Ruolo. 30) Visura protesti; 31) Visura catastale; 32) Certificato stato famiglia e residenza; 33) Tabella Istat; 34) Buste paga Sig. Teboni 2020-2021; 34a) CU/DDRR Teboni 2018,2019,2020; 35) Buste paga Sig.ra 2020-2021; 36) Perizia Arch. 37) Impegno per acquisto immobile.

Verona, lì 02/02/2022

1 6

Il ricorrente

Pag. 15 a 15

# Liquidazione del patrimonio di Teboni Lamberto





#### Tribunale di Verona Sezione II civile

Il Giudice,

 a) vista le domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 14.2.22 da Teboni Lamberto e la documentazione alla stessa allegata;

b) ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in ( );

c) letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi Dott. Gianneugenio Bortolazzi in data 31.1.22;

d) rilevato che il ricorrente ha svolto attività imprenditoriale in forma individuale (nel settore degli impianti elettrici, sotto la ditta

) sino al 2009, con cancellazione dal registro delle imprese in data 4.1.2010. Essendo decorso più di un anno da tale cancellazione, il debitore – per tale assorbente ragione – non può essere dichiarato fallito, né può accedere ad altre procedure maggiori diverse da quelle previste dalla legge 3/12 e, quindi, è legittimato a richiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012

e) rilevato che il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è mai stato in precedenza ammesso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12:

f) rilevato che il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte dei debiti (verso istituti di credito, nonché verso erario, enti previdenziali ed alti enti pubblici, oltre al debito per il compenso del gestore della crisi) esigibili per complessivi euro 1.194.215,08 (cfr pagine da 10 a 17 della relazione particolareggiata), può contare solo sul modesto reddito da lavoro dipendente di euro 920,00 mensili circa (gravato da pignoramento di 1/5 ex art. 72bis comma 1bis DPR 602/1973 per crediti tributari e comunque da destinare interamente al mantenimento proprio e del nucleo familiare: vedi infra) e sulla comproprietà con la moglie (per quota di 1/2) della casa di abitazione in (stimata per l'intero come da perizia asseverata in atti in euro 110.548,00: cfr doc, 36), peraltro gravata da ipoteche sia per l'intero (ipoteca di primo grado quanto al mutuo per l'acquisto contratto dai coniugi, con attuale creditore Unicredit Banca spa), sia sulla quota di 1/2 del ricorrente (ipoteca di secondo grado a favore di oggi ; ipoteca di terzo grado a favore

di ). E' perciò del tutto evidente che il ricorrente sia assolutamente impossibilitato a far fronte agli ingenti debiti da cui è gravato e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;

g) **rilevato che** alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3 legge 3/12, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della



crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma:

h) rilevato che la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi) conserte di ricostruire compiutamente la situazione economica (debiti sopra indica si) e patrimoniale (beni di proprietà e redditi sopra indicati) del ricorrente, i cché anche sotto questo profilo la domanda è completa;

i) ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'ina amissibilità della

domanda:

j) rilevato che il ricorrente ha elencato spese mensili per il man enimento proprio e della propria famiglia per complessivi euro 1.419,00 mensili importo che deve ritenersi congruo, considerata la composizione del nucleo fam liare (di cui fanno parte anche la moglie e una figlia maggiorenne) e anche alla lace delle verifiche effettuate dal gestore della crisi (vedi pagina 18 della relazione). Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla entrata da lavoro dipendente del ricorrente pari ad euro 920,00 mensili circa (cfr docc. 34 e 34a), nonché lalla entrata (doc. 35) della moglie quale compenso di amministratore della soci tà Energò srl per euro 500,00 mensili (la figlia è invece attualmente disoccupata), per un importo complessivo di euro 1.420,00. Tutto il reddito familiare, quindi, è necessario per far fronte alle spese di mantenimento, sicché allo stato il ri orrente non può mettere a disposizione dei creditori nessuna quota di reddito i ensile. Va quindi indicato in euro 920,00 mensili il reddito che il ricorrente potra trattenere pe sé, sicché lo stesso dovrà mettere a disposizione del liquidatore, per la soddisfazione dei creditori, la quota di reddito mensile eventualmente percep ta che ecceda tale limite. Al fine di garantire che le somme eccedenti il sudcetto limite siano effettivamente incamerate dalla procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell'art. 14quinques, c. 2, lett. e): 1) va ordir ato al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura; 2) va ordinato al datore di lavoro del ricorrente di versare sul predetto conto - a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – ogni importo dovuto a Teboni Lamberto eccedente il suddetto limite di euro 920,00 mensili (con la precisazione che, in casc di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura);

k) rilevato che, come sopra evidenziato, il ricorrente è effettivamente titolare di beni (quota di comproprietà sull'immobile di ) da liquidare e da mettere a disposizione dei creditori, sicché sussistono i presupposti per aprire la procedura di liquidazione del patrimonio (riservata ogni alutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione all'esito del relativo procedimento, se sarà attivato dal ricorrente). In relazione a tale immobile risulta attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Vero a la procedura

esecutiva immobiliare n. 8/2021, attivata dal creditore

con pignoramento della quota di 1/2 di pertinenza del Tebo ii. In proposito, spetterà al nominando liquidatore la scelta se intervenire e proseguire detta esecuzione ai sensi dell'art. 14novies, c. 2 ovvero se determinarn la interruzione, procedendo poi egli stesso all'attività di vendita della quota, con le modalità competitive che dovranno essere indicate nel programma di liquidazione. Per opportuna informazione e per l'adozione dei provvedimenti di competenza (conseguenti alla scelta che sarà operata dal liquidato e) il presente

provvedimento va comunicato al GE della suddetta procedura, a cura della cancelleria;

 ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente e che quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore della crisi dott. Gianneugenio Bortolazzi,

in possesso dei requisiti di cui all'art 28 legge fall;

m) rilevato che va emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò). Il tutto con la precisazione che - ovviamente - nel caso in cui il liquidatore dovesse decidere di proseguire l'esecuzione immobiliare , l'inibitoria di cui sopra non pendente sulla casa di abitazione di riguarderà la procedura esecutiva n. 8/21 re che dovrà invece proseguire;

n) rilevato che in relazione ad un debito per tributi e relativi interessi, accessori e

spese originariamente per complessivi euro 713.254,01, in data 10.7.12

) aveva emesso e notificato atto di pignoramento ex art. 72bis comma 1bis DPR 602/73 al datore di lavoro del Teboni, sottoponendo a pignoramento un quinto dello stipendio mensile dovuto al ricorrente, sino alla concorrenza del suddetto complessivo ingente importo (doc. 16). Come noto tale speciale procedimento, previsto per le sole entrate tributarie, comporta che, nel caso in cui il terzo pignorato decorsi 60 giorni dalla notifica versi effettivamente al pignorante quanto da lui (ossia dal pignorato) dovuto al debitore, si determinino in sede stragiudiziale (senza quindi alcun intervento del giudice) effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati a seguito dell'assegnazione del credito da parte del GE, nel caso in cui il creditore pignorante avesse seguito l'ordinaria procedura di pignoramento presso terzi di tipo giudiziale ai sensi degli artt. 543 ss cpc. Nel caso di specie è pacifico che, decorsi 60 giorni dalla notifica, il datore di lavoro effettivamente iniziato a stornare dalla retribuzione del Teboni ed a versare la suddetta quota di stipendio, con trattenuta che mensilmente ad prosegue tuttora. Si era quindi determinato il suddetto effetto di assegnazione a i del credito per le future (oggi ad

retribuzioni maturate dal Tiboni (nella misura di 1/5), sino a completa estinzione

del credito dell'Ente pignorante.

Deve tuttavia ritenersi che per effetto dell'apertura della presente procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) alla creditrice ed al datore di lavoro del ricorrente detta trattenuta non dovrà più essere operata e il relativo

importo mensile dovrà essere versato al ricorrente. Infatti, pur essendo vero che la legge 3/12 non contempla e disciplina espressamente i rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e la assegnazione (in quest caso avvenuta ai sensi dell'art. 72bis comma 1bis DPR 602/73) di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente, va tuttavia considerato che quelle del sovraindebitamento sono comunque procedure concorsuali (il che si ricava dal disposto dell'art. 5, comma 1 legge 3/12), sicché - in presenza di lacune di disciplina - appare se z'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ad altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie. E, in proposito, va richiamato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corre secondo cui, in ipotesi di assegnazione di credito futuro a seguito di procedura esecutiva individuale (nella specie a seguito dello speciale procedimento di cui all'art. 72bis comma ibis DPR 602/73, che come detto comporta il me lesimo effetto di assegnazione del credito futuro al pignorante) conclusasi prima del fallimento, il pagamento del terzo debitor debitoris, eseguito a favore del creditore successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace, a sensi dell'art. 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), perché eseguito con somme del debitore e di cui quest'ultimo ha perso il diritto di disporre per effetto della dichiarazione di fallimento, rimanendo a tal fine irrilevante l'anteriorità dell'assegnazione del credito (cfr. Cass. 1611/00; Cass.6737/05; Cass. 463/06; Cass. 18714/07; Cass.5994/11; Cass. civ. 7508/ 11; Cass.1227/16; Cass. 19947/17). D'altra parte, va considerato che la legge 3/12, roprio al fine di consentire al soggetto sovraîndebitato di porre rimedio alla pre pria incapacità di pagare con regolarità le obbligazioni contratte e di esdebitarsi, contempla espressamente la possibilità di ristrutturazione di qualunque credito, ivi compresi quelli privilegiati per la parte eccedente il valore del bene su cui insiste la garanzia. Significativamente nessun divieto di falcidia iene previsto in relazione ai crediti in relazione ai quali il creditore abbia ottenuto in sede esecutiva l'assegnazione di crediti futuri del debitore verso un terzo, sicché aderendo alla opposta tesi, secondo cui gli stessi dovrebbero se apre e comunque essere soddisfatti per intero mediante la prosecuzione della trattenuta stipendiale, si giungerebbe in tal modo ad introdurre per via i iterpretativa una deroga alla regola generale che impone l'eguale trattamento de creditori di pari grado, deroga che non è contemplata dalla norma;

o) rilevato che il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento presso la conservatoria dei registri immobi ari in relazione all'immobile di , limitatamente alla quota di 1/2 di pertinenza del ricorrente oggetto di liquidazione;

p) ritenuto opportuno fissare al liquidatore i termini indicati r ella parte motiva per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate;

q) ritenuto che, al fine di tenere monitorati l'attività del liquidate re e l'andamento della procedura, sia opportuno porre a carico del liquiditore l'onere di informativa nei termini e con le tempistiche indicate nella part, motiva;

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **Teboni Lamberto** (cod.fisc. , nato a (...) il e residente in

( ), via Volta n. 61;

2) nomina liquidatore il dott. Gianneugenio Bortolazzi;

3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di Teboni Lamberto;

4) dà atto che, per effetto della apertura della presente procedura ed a partire dal momento in cui avverrà la comunicazione (a cura del liquidatore) del presente provvedimento alla creditrice e al datore di lavoro del ricorrente dovrà cessare la trattenuta sullo stipendio di Teboni Lamberto

a favore della predetta creditrice indicata al punto n) della parte motiva;

5) esaminati gli atti e i documenti dispone - ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma. lett. f) legge 3/12 - che risultino esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente nella misura, su base mensile, di euro 920,00. Il reddito percepito in eccesso rispetto a tale importo ed eventuali emolumenti aggiuntivi (ulteriori mensilità, premi, bonus una tantum, etc) dovranno essere messi a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. A tal fine visto l'art. 14quinques, c. 2, lett. e): 1) ordina al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura; 2) ordina al datore di lavoro del ricorrente di versare sul predetto conto - a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore - ogni importo dovuto a Teboni Lamberto eccedente il suddetto limite di euro 920,00 mensili, oltre agli eventuali emolumenti aggiuntivi (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura). E'fatto inoltre obbligo al ricorrente di comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

6) ordina a Teboni Lamberto di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del

liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare;

7) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 45 giorni dall'apertura della procedura alla formazione

dell'inventario dei beni da liquidare;

- provveda entro 60 giorni dall'apertura della procedura alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 e non superiore a 150 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione al ricorrente e ai creditori, con

successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione a formare lo stato passivo della procedura, provvedendo ai consequenziali adempimenti di cui all'art 14 octies legge3/12;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge

3/12;

- provveda agli altri incombenti di cui all'art. 14novies legge 3/12 c, in genere, a suo

carico in base alla predetta legge;

8) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a part re dal 30.6.22) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa ade guata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiut ito, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego. Il rapporto, unitamente ai suoi allegati, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidato e ai creditori, al debitore e all'OCC;

9) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dal ricorrente dal Giudice, dal gestore della crisi e dall'avvocato che assiste il ricorrente; b) indirizzo di residenza del ricorrente; c) nominativo del datore di lavoro del ricorrente. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione se mestrale;

10) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nei registri immobiliari in relazione alla quota di ½ di pertinenta del ricorrente sull'immobile sito in , via n. L'esecuzione dell'ad mpimento dovrà

essere documentata nella prima relazione semestrale.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC, al gestore della crisi doit. G.Bortolazzi ed al Giudice (dott. ) della procedura esecutiva n. 8, 21 re pendente dinanzi al Tribunale di Verona

Verona, 4.3.2022

Il giudice Dott. Luigi Pagliuca

TRIBUNALE DI VERONA Depositato in Cancelleria

Verona, - 7 MAR. 2022

Il Funzionario Giudiziario Irene ARMENIO

